Stati membri	Qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione 1965
	b) *Vitelli*		
Germania	Kälber A	—	49,7
	Kälber B	—	34,8
	Kälber C	—	12,9
	Kälber D	—	2,6
			100 %
Belgio	Extra blancs	—	2,0
	Bons veaux	—	7,0
	Ordinaires	—	76,0
	Médiocres	—	15,0
			100 %
Francia	Veaux extra	63 %	27,0
	Veaux 1ª qualità	60 %	35,0
	Veaux 2ª qualità	55 %	26,0
	Veaux 3ª qualità	51 %	12,0
			100 %
Lussemburgo	Veaux	60 %	100,0
			100 %
Italia	Vitelli 1ª qualità	61 %	60,0
	Vitelli 2ª qualità	59 %	40,0
			100 %
Paesi Bassi	Kalveren 1ª qualità	—	25,0
	Kalveren 2ª qualità	—	55,0
	Kalveren 3ª qualità	—	20,0
			100 %

REGOLAMENTO N. 162/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], istituisce un regime comune per gli scambi dei grassi ; che tale regime prevede, per la maggior parte dei prodotti, l'applicazione di dazi doganali, mentre per l'olio di oliva, le olive, le sanse di olive ed altri residui prevede un sistema di prelievi ;

Considerando che i dazi doganali applicati dagli Stati membri nei confronti della Grecia sono determinati nell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia ; che è opportuno che gli Stati membri non riscuotano dazi doganali all'atto dell'importazione di olive di cui alle voci tariffarie 07.01 N e 07.03 A destinate ad uso diverso dalla produzione di olio ;

Considerando che, in conformità del Protocollo n. 12 allegato a detto Accordo, nel caso in cui siano stabiliti prelievi per l'olio d'oliva e le olive, la Grecia deve beneficiare, anticipando l'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della

[1] **GU n.** 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

Grecia, dello stesso sistema che gli Stati membri applicano tra di loro ;

Considerando che il regolamento n. 136/66/CEE prevede per l'olio d'oliva un prezzo indicativo comune alla produzione, un prezzo indicativo comune di mercato, un prezzo d'entrata e un prezzo d'intervento comune ; che, in base a tale regime di prezzi, il livello di prezzo dell'olio d'oliva e delle olive sarà lo stesso in tutti gli Stati membri, fatte salve le differenze dovute alle condizioni naturali di formazione dei prezzi ; che è quindi possibile, in conformità dei principi del sistema dei prelievi, rinunciare alla fissazione dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri ;

Considerando che il regime di prezzi istituito dal regolamento n. 136/66/CEE non è applicabile alla Grecia ; che potrebbero pertanto insorgere differenze tra il prezzo sul mercato greco e quello della Comunità ; che, in conformità dei principi del sistema dei prelievi, tali differenze devono essere colmate mediante un prelievo calcolato in conformità delle norme generali applicate agli scambi tra gli Stati membri nel quadro della politica agricola comune ;

Considerando che, non essendo la Grecia obbligata ad applicare all'olio d'oliva e alle olive provenienti dai paesi terzi il sistema di prelievi istituito dalla Comunità, l'applicazione del prelievo speciale di cui trattasi alle esportazioni della Grecia verso la Comunità, ma non concernenti i prodotti totalmente ottenuti in Grecia, potrebbe determinare deviazioni di traffico considerevoli ; che l'applicazione del prelievo speciale deve pertanto essere limitata ai prodotti totalmente ottenuti in Grecia ;

Considerando che il regime previsto nel presente regolamento per le importazioni e le esportazioni di olio d'oliva e di olive potrebbe provocare, in determinate circostanze, perturbazioni sul mercato della Comunità ; che è pertanto opportuno prevedere misure intese ad ovviare a tale situazione ;

Considerando che l'instaurazione del regime sopra indicato permette di eliminare qualsiasi altro ostacolo agli scambi tra la Comunità e la Grecia ;

Considerando che alcune disposizioni del regolamento n. 136/66/CEE possono essere applicate, rispettando gli impegni derivanti dell'Accordo di associazione agli scambi tra la Comunità e la Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli scambi tra la Comunità e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, in appresso denominato « regolamento di base », sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e d) del regolamento di base, gli Stati membri applicano, negli scambi tra la Comunità e la Grecia, i dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, in appresso denominato « l'Accordo ».

2. Per ovviare alle difficoltà che potrebbero manifestarsi sul mercato della Comunità conseguentemente alla disparità dei dazi risultante dall'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'Accordo, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, adotta, al più tardi il 30 giugno 1967, le misure necessarie, applicabili all'interno della Comunità.

Articolo 3

1. All'atto dell'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è riscosso un prelievo di ammontare pari alla differenza tra il prezzo d'entrata fissato in conformità degli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di base e un prezzo franco frontiera, riducendo poi tale differenza di un ammontare forfettario.

2. Il prezzo franco frontiera, calcolato per il luogo di transito di frontiera della Comunità fissato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, è determinato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato greco ; tali quotazioni sono modificate in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

3. L'ammontare forfettario per la campagna 1966/1967 è fissato a 0,5 u.c. per 100 kg di prodotto importato.

Per le campagne ulteriori, il metodo di calcolo ed il livello dell'ammontare forfettario sono determinati ogni anno dal Consiglio, che delibera su pro-

posta della Commissione, secondo la procedura di votazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, previa consultazione della Grecia sul livello dell'ammontare forfettario.

4. Il prelievo è fissato dalla Commissione. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento di base.

Articolo 4

1. All'atto dell'importazione di olio d'oliva che abbia subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è riscosso un prelievo composto di un elemento mobile e di un elemento fisso determinati come segue.

L'elemento mobile è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo franco frontiera applicata al quantitativo d'olio d'oliva — che può essere fissato forfettariamente — necessario alla produzione del prodotto importato.

L'elemento fisso applicabile per la campagna 1966/1967 è uguale al 40 % dell'elemento fisso determinato conformemente all'articolo 14 del regolamento di base. Questa percentuale è ridotta al 30 % per la campagna 1967/1968 e al 15 % per la campagna 1968/1969. L'elemento fisso è abolito a decorrere dal 1° novembre 1969.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 5

1. All'atto dell'importazione di olive delle voci doganali 07.01 N e 07.03 A, raccolte in Grecia e direttamente trasportate da questo paese nella Comunità, escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, viene riscosso un prelievo, calcolato in base al prelievo applicabile a norma dell'articolo 3 all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato ; i dazi doganali corrispondenti non vengono riscossi.

All'atto dell'importazione dalla Grecia nella Comunità di olive delle voci doganali 07.01 N e 07.03 A, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, gli Stati membri non riscuotono dazi doganali. Lo stesso dicasi per le olive delle voci doganali 07.01 N e 07.03 A, non raccolte in Grecia, ma direttamente trasportate da questo paese nella Comunità, e destinate alla produzione di olio.

2. All'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento di base totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo calcolato, in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo il tenore di olio del prodotto importato.

In ogni caso, la riscossione del prelievo può aver luogo soltanto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) dell'Accordo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente quelle relative alla determinazione del tenore di olio, che può essere fissato forfettariamente, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato.

Articolo 6

1. Qualora il mercato dell'olio d'oliva nella Comunità subisca o rischi di subire perturbazioni gravi dovute :

— alle importazioni di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) del regolamento di base totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, in particolare quando gli organismi d'intervento siano indotti, a causa di dette importazioni, ad effettuare acquisti notevoli di olio d'oliva in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di base, o

— alle esportazioni di olio d'oliva verso la Grecia, in particolare quando, a causa di dette esportazioni, il prezzo di mercato dell'olio di oliva rischi di superare notevolmente o superi notevolmente il livello del prezzo indicativo di mercato, o quando, a causa di dette esportazioni, sia stata presa la decisione di procedere allo smercio della scorta regolatrice,

possono essere applicate misure appropriate fino alle scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Tutte le decisioni adottate in virtù del paragrafo 1 sono comunicate alla Grecia.

3. La natura delle misure che possono essere adottate, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono stabilite, previa consultazione della Grecia, dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9, negli scambi con la Grecia sono incompatibili con l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento :

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente diversi da quelli previsti dal presente regolamento ;

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente,

— il ricorso all'articolo 41 dell'Accordo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), esclusi quelli delle sottovoci ex 07.02 e ex 07.04 B del regolamento di base.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni dell'Accordo, si applicano i seguenti articoli del regolamento di base, nonché le misure prese per la loro applicazione : articolo 3, paragrafi 3 e 5 ; articolo 10, paragrafo 2, seconda frase ; articolo 16 ; articolo 17 ; articolo 18 ; articolo 19 ; articolo 27, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 5 ; articolo 28 ; articolo 35 ; articolo 41, paragrafo 1 e articolo 43, terzo comma.

Articolo 9

Quando i prodotti importati nella Comunità non sono totalmente ottenuti in Grecia o non sono direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, gli articoli 13, 14 15 e 20 del regolamento di base si applicano ai prodotti rispettivamente contemplati da detti articoli, fatte salve le disposizioni dell'Accordo.

Articolo 10

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, può, previa consultazione della Grecia, modificare l'elenco dei prodotti ai quali si applica il presente regolamento o prendere qualsiasi misura di deroga al fine di tener conto delle condizioni particolari nelle quali detti prodotti potrebbero trovarsi.

Articolo 11

Il presente regolamento entre in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

È applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) del regolamento di base a decorrere dalla data prevista per l'applicazione di questo regolamento a detti prodotti ed agli altri prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è applicabile fino alla decisione del Consiglio di associazione prevista all'articolo 35 dell'Accordo o fino alla scadenza dei termini di due anni e di un anno previsti rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36 dell'Accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK